REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

in

ADUNANZA DEL25_111g11	o 1979	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u> </u>
N11 dell'O.d.G. N23} Reg. deliberazioni		 	
	nonale d	Modifica alla L.R. n. 45 de el personale in servizio di	
_		glornoventicinquelel mese di	
Pubblicasi è riunito il	ielle Adunar	nze del Consiglio Regionale in sedut	.8
cc	NSIGLI	O REGIONALE	
sotto la presidenza del sig	Pro	f. Luigi Tarricone	
vice presidenti i siggA	ntonio S	omma - Giuseppe Conte	
		<u>e Capozza - Rocco Galatone.</u>	
e con l'assistenza:			
		dott Fraldo	Panungio
		ria Generale <u>dott. Sraldo</u>	
— del Coordinatoro dell'Ufficio Au	ila e Resoco	ontazione	nuim.
i Signori Consiglieri sono pres	senti o asse	nti come segue:	
	Presenti Assenti		Presently Lessenti
1) Andretta Aurelio	<u></u>	26) Glampaolo Filippo	<u></u>
2) Aprile Leonardo	 _	27) Laera Alessandro	<u> </u>
3) Blandolino Antonio	<u> </u>	28) Latanza Cosimo	
4) Borgia Carlo	u l	29) Leucci Giovanni	.
5) Bortone Giorgio		30) Liuzzi Francesco	b
6) Calvario Pasquale		31) Margiotta Giovanni	<u> </u>
7) Capozza Emanuele		32) Monfredi Angelo	
8) Cassano Michele		33) Morea Leonardo	·····•
9) Ciocia Graziano		34) Palma Vincenzo	<u>^</u> -
10) Cluffreda Pasquale		35) Papa Giuseppe	<u> </u>
11) Clemente Tommaso		36) Papapietro Giovanni	
12) Colamonaco Maria	<u> </u>	37) Piccigallo Benito	 -
13) Colasanto Giuseppe	_ <u> </u>	38) Princigalli Giacomo 39) Quarta Nicola	
14) Colonna Gluseppe	\$4	39) Quarta Nicola 40) Raimondo Cosimo	
15) Consiglio Gabriele 16) Conte Giuseppe		41) Rizzo Marcello	
17) D'Alena Fedele		42) Romano Domenico	* -
18) D'Andrea Nicola		43) Sasso Gluseppe	<u>:</u> \
19) Dell'Aquila Antonio	<u></u>	44) Somma Antonio	
20) Dilonardo Giovanni	٠٠٠٠٠٠٠	45) Sorice Vincenzo	4-
21) Fantasia Matteo		46) Tarricone Luigi	
22) Fiore Alessandro		47) Tarsia Incuria Achille	
23) Fitto Salvatore	٠٠٠٠٠٠	48) Trisorio Liuzzi Gennaro	h
24) Galatone Rocco	ls.	49) Ventura Antonio	
25) Gatta Renzo	<u> </u>	50) Zingrillo Gluseppe	<u> </u>

A relazione del	l sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che undice-
	<u>) iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge</u>
	<u>nfica alla L.R. n. 45 del 28.5.75 e inquadramento nel ruolo</u>
regionale del	personale in servizio di ruolo e con rapporto diverso dal
ruolo.	
Dá	a la parola al relatore, cons. Colonna, Presidente della
II Commission	e consiliare permanente.
	- Omissis -
L	l Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla
tazione della	<u>legge, articolo per articolo. Ne dà lettura.</u>
	- Omissis -
<u>E</u> :	saurita la votazione della legge articolo per articolo, il
Presidente av	verte & Assemblea che si deve votare la legge nel suo com-
plesso.	
	IL CONSIGLIO REGIONALE.
	Judita e katta propria la relazione alla legge:
	Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei
singoli artic	oli:
	- ad unanımıta di voti, espressi ed accertati per alzata di
mano,	
	DELLBERA
	n approvare, così come approva, la legge regionale "Modific
	45 del 28.5.75 e inquadramento nel ruolo regionale del pers
	izio con rapporto diverso dal ruolo", nei testo allegato all
	ibera e di essa facente parte integrante.
	IL PRESIDENTE DEL CONSTGLIO
	Tarricone
I_CONSIGLIER	T SEYERFART
Capozza +	
Gapozza +	уаль сом

CONSIGEIO REGIONALE DELLA PUGLIA

RIESAME LEGGEL REGIONALE

"Modifica alla L.R. n. 45 del 28.5.1975 e inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio di ruolo e con rapporto diverso dal ruolo".

Il Consiglio regionale ha miesaminato: la seguente legge:

Art. 1

Il personale che abbia svolto continuativamente attività retribuita in favore dell'Amministrazione regionale con rapporto a tempo determinato o indeterminato è inquadrato a domanda nel ruolo regionale secondo le norme che seguono.

(Approvato all'unanimità).

Art. 2

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e assunto con mansioni di "dattilografo" e/o "stenografo", entro il 31 di cembre 1977, a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimento giurisdizionale.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nei livel li corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, e de ve essere utilizzato per lo svolgimento di mansioni di "stenografo" e/o "dattilografo".

J 670 ddddiiiogiaio

(Approvato all'unanimita).

Art. 3

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale in ser vizio a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimenti giurisdizionali definitivi alla data del 28.2.1979 con mansioni di "autista" e che abbia prestato continuativamente un minimo di servizio di tre mesi.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato al terzo

livello.

(Approvato all'unanimita).

Art. 4

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che si trovi in servizio a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale definitivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia prestato continuativamente un minimo di se

vizio di tre mesi. 11 parsonale di sui al precedente comma è inquadrato, sentita la Commissione di cui all'art. 85 della legge 25.3.1974, n. 18, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto.

(Approvato all'unanimità).

1

3

O

ほうひいがらま

Art. 5

L'art. 1 della legge 28.5.1975, n. 45 è abrogato e sostituito dal sequente:

"Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari, costitui ti ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del Regolamento del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilità di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del bilancio.

La disponibilità di locali idonei e delle attrezzature necessarie per il funzionamento è altresì assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell'art. 8, comma quarto, del Regolamento del Consiglio regionale. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è destinato ai Gruppi consiliari di cui al com ma primo personale dipendente di ruolo della Regione nella seguente misura:

a) due unità per ciascun Gruppo consiliare costituito a norma del Regolamento del Consiglio regionale, quale che sia la consisten za numerica del Gruppo;

 b) unità aggiuntive in proporzione di due ogni cinque Consiglieri appartenenti al Gruppo o frazioni superiori alla metà di cinque.

L'assegnazione del personale è disposta, entro dieci giorni da la richiesta dei Gruppi, con deliberazione dell'Ufficio di Presiden del Consiglio regionale adottata su segnalazione vincolante dei Pre denti dei rispettivi Gruppi, secondo i seguenti criteri:

 a) non più del 40% dell'intero organico spettante per ogni Gruppo c siliare per i livelli VII o VI;

 b) non più del 20% dell'intero organico spettante per ogni Gruppo p V livello;

c) il rimanente dell'intero organico spettante per ogni gruppo per livelli IV - III e II;

d) le frazioni vanno aumentate per eccesso se superano lo 0,5%.

Nell'ambito dell'organico fissato per ciascun Gruppo consiliar il personale di livello superiore, a richiesta del Gruppo stesso, pu essere sostituito da personale di livello inferiore.

Nel caso di sostituzione nel corso della legislatura si adotta

la stessa procedura.

Non è consentita l'assunzione e l'utilizzazione a qualsiasi ti lo da parte dei Gruppi consiliari di personale estraneo all'Amminis zione regionale.

(Approvato all'unanimita).

Art. 6

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che svolga servizio presso gli Uffici) dei Gruppi consiliari, con 1scrizione all'INPS, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero delle unità da inquadrare ai sensi del precedente comma non può superare per ciascun Gruppo consiliare i limiti fissati ai punti A) e B) dell'art. 1 della L.R. 28.5.75, n. 45 prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti comma va disposto, seguendo le procedure previste dal successivo art. 8, nel livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, purche sia in possesso cel relativo titolo di studio e sempre che si tratti cella cui lifica iniziale.

n ann an Air an Air ann an Air ann an Air ann an Air a

(Approvato all'unanimità).

Art. 7

L'inquadramento e disposto nei confronti del personale, attualmente in servizio, che alla data del 31.12.77, si trovi in posizione di comando, di distacco di fatto o comun que in servizio, senza interruzione alcuna.

L'inquadramento è altresi disposto nei confronti del personale in posizione di comando a norma degli artt. 9, 21, 23 della legge regionale n. 18 del 25.3.74, in servizio alla data del 15.5.79.

L'inquadramento dei personale di cui ai precedenti com ma avverra, previo assenso delle Amministrazioni di provenienza, nei livelli previsti dalla Tabella "C" annessa alla legge n. 18 del 25.3.74, con i criteri di corrispondenza fissati dalla medesima e con esclusivo riferimento alla posizione giuridica sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Amministrazioni di provenienza.

Non sono applicabili le disposizioni di cui all'art.68 del D.P.R. n. 748 del 30.6.1972.

E' escluso dal diritto all'inquadramento previsto dalla presente legge il personale degli Enti mutualistici nonche degli altri Enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandato ai sensi dell'art.19 della legge 17.8.74, n. 386 e il personale comandato ai sensi della legge 29.6.77, n. 349 e della legge 23.12.78, n. 833.

(Approvato all'unanimità).

Art. 8

La domanda di inquadramento dovra essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente della Giunta regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Il personale inquadrabile ai sensi dei precedenti ar ticoli 2,3,4 e 6 deve superare, ai fini dell'inquadramento, distinte prove di idoneità, a seconda dei livelli di inqua dramento.

L'accertamento di idoneità consisterà :

- a) in un accertamento pratico a carattere professionale ed un esame-colloquio su temi di cultura generale e su nozioni di diritto regionale per il personale di cui all'art. 2 ed agli artt. 4 e 6 se assunti con man sioni di "stenografo" o "dattilografo";
- b) in una prova pratica a carattere professionale ed un esame-colloquio su temi di cultura generale per il per sonale di cui all'art. 3 ed all'art. 6 se assunto con mansioni di "autista";
- c) in un esame orale di diritto costituzionale amministra tivo e regionale per il rimanente personale.

La prova tecnico amministrativa di idoneità sarà tenuta dinnanzi ad una Commissione così composta :

- Assessore al Personale-Presidente;
- Esperto estraneo all'Amministrazione regionale o scelto tra i funzionari regionali designato dall'Assessore al Persona le diverso a seconda delle mansioni del personale da in ua grare;
- Rappresentante sindacale designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
- Funzionario dell'Assessorato al Personale designato dallo Assessore per lo svolgimento della Funzione di Segretario. (Approvato all'unanimità).

Art. 9

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli e disposto in attesa della definizione della pianta organica regionale, nei limiti del contingente organico di cui al la L.R. n. 18 del 25.3.74, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di accettazione del decreto di nomina nei ruoli regionali.

(Approvato all'unanimita).

Art. 10

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'assunzione ne l'utilizzazione a qualsiasi tit<u>o</u>

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

> lo di personale estraneo all'Amministrazione regionale. Questa provvederà al completamento degli organici esclusivamente mediante pubblici concorsi.

Parimenti il personale distaccato e comandato non in seguito a trasferimento di funzioni previste da leggi dello Stato non potrà essere inquadrato nei ruoli regionali.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

(Approvato all'unanimita).

Art. 11

Il maggiore presunto onere riveniente dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 50.000.000=,
per l'anno 1979, trova copertura sul Cap. 39 "Stipendi,
retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo
e non di ruolo" del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1979, approvato con legge regionale n. 31 del
6.6.79.

Per gii esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

(Approvato all'unanimità).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI Capozza - Galatone